

Comune di Garzigliana (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 12.02.2016: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale in applicazione della D.C.R. 28/07/2015 n. 79/27040.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Omissis

(B) DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della L.R. 08/07/1999 n. 19 e s.m.i. le modifiche agli articoli 13, 15, 18, 19 e 20 del regolamento edilizio comunale, come nel seguito specificato:

- Il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito con il seguente: “3. *L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile – compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda – con esclusione dei volumi tecnici.*”
- Al comma 1 dell'articolo 15, le parole: “1. il numero di piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili – compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali” – sono sostituite con le seguenti “1. *Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili – compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda –*”.
- All'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2 *bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture*”.
- Al comma 1 dell'articolo 18 le parole “abitabile o agibile” sono soppresse.
- La lettera f) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita con la seguente: “f) *ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80 misurata all'intradosso del solaio di copertura*”.
- Al comma 1 dell'articolo 19, le parole: “sottotetto abitabile o agibile compreso” sono sostituite dalle seguenti “*sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso*”.
- Il comma 2 dell'articolo 20 è sostituito con il seguente: “2. *Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura*”.

Omissis